



COMUNE DI CAPODIMONTE
PROVINCIA DI VITERBO

DISCIPLINARE DEL PORTO TURISTICO



SETTORE TECNICO

Piazza della Rocca 4
01010 CAPODIMONTE

Art. 1

Premessa

Il Comune di Capodimonte gestisce i pontili e i luoghi attigui al porto turistico avvalendosi del proprio apparato tecnico- amministrativo o, in carenza, di enti, soggetti di cooperazione o altri in rapporto di servizio funzionale con l'Ente.

Previa autorizzazione dell'Ente concedente è autorizzato l'uso dello specchio acqueo per la individuazione e installazione di punti di attracco provvisori, realizzati e mantenuti a termine del Codice della Navigazione.

Art. 2

Definizioni

Per concessionario si intende l'Amministrazione Comunale di Capodimonte, responsabile della Gestione del Porto Turistico, di seguito denominata Gestione, titolare della concessione demaniale per l'area portuale.

Per assegnatario si intende la persona che utilizza momentaneamente il punto di ormeggio assegnatogli dal Comune. Per imbarcazione o natante si intende quella autorizzata all'ormeggio all'interno del Porto Turistico.

Art. 3

Applicazione del Disciplinare

Dal momento in cui l'imbarcazione entra nel Porto è soggetta alle disposizioni di cui al presente Disciplinare applicate dal personale del Porto incaricato dalla Gestione.

L'imbarcazione ormeggerà al posto assegnatogli, procedendo alle manovre che verranno suggerite dagli addetti incaricati dal Gestore.

Art. 4

Servizi disponibili nell'approdo

Nel Porto Turistico sono a disposizione dell'utente, per la sola imbarcazione autorizzata ad occupare l'ormeggio assegnato, i seguenti servizi compresi nelle tariffe di ormeggio:

- a) pulizia quotidiana delle banchine, dei moli, comprese le scogliere artificiali, dello specchio acqueo portuale e delle aree limitrofe a verde o pavimentate, mediante spazzatura, svuotamento dei cestini portarifiuti, asportazione dei rifiuti e degli oggetti comunque abbandonati e della vegetazione acquatica, recupero di imbarcazioni affondate all'interno del porto;
- b) manutenzione ordinaria degli impianti portuali (pontili galleggianti, scivolo e altri che potranno essere aggiunti nel corso del tempo);
- c) verifica periodica delle funi di ormeggio, onde garantirne l'efficienza;
- d) sorveglianza diurna del porto nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre mediante la presenza continua di almeno un addetto dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
- e) sorveglianza diurna del porto nei mesi di maggio, ottobre, novembre e dicembre, mediante la presenza per almeno tre ore nei giorni prefestivi e festivi e per almeno un'ora negli altri giorni;
- f) fornitura di energia elettrica e presa acqua in prossimità delle colonnine.

I seguenti servizi sono, altresì, a disposizione secondo apposite tariffe Comunali:

- a) Sosta notturna periodo per utenti non assegnatari di posto barca;
- b) Servizio di alaggio e varo con l'utilizzo della gru;
- c) Servizio di alaggio e varo con l'utilizzo di trasportatori privati.

Art. 5

Sistemazione in ormeggio

Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata secondo le prescrizioni degli incaricati dal Gestore. Le unità dotate di motore fuoribordo devono obbligatoriamente tenere il piede del motore abbassato al fine di evitare danneggiamenti alle unità in manovra.

Dovranno inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a prevenire fenomeni di affondamento, dovuti a precipitazioni atmosferiche, rottura di ormeggi, etc.

In caso di inadempienza, o il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza di altri natanti, utenti o le installazioni portuali, la Gestione potrà disporre l'allontanamento o provvedere di sua iniziativa a regolarne la sistemazione, addebitandogli le spese sostenute.

Art. 6

Condotta civile degli utenti

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza ed alla buona immagine del Porto, da parte del proprietario dell'imbarcazione o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del Porto giustifica l'immediato allontanamento dell'imbarcazione, disposto insindacabilmente dal responsabile della Gestione.

Art. 7

Documentazione relativa al natante

Il proprietario del natante dovrà presentare obbligatoriamente la documentazione relativa alla propria identità, alla polizza assicurativa, alla proprietà del natante, le caratteristiche tecniche dell'unità relativamente alla lunghezza fuori tutto e comunque ogni documento richiesto dalla Gestione ai sensi della legislazione vigente. La Gestione potrà effettuare a campione le misurazioni di verifica dell'effettiva lunghezza fuori tutto anche qualora necessario.

Art. 8

Parabordi e cime di ormeggio

Tutte i natanti o imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere muniti lateralmente di un numero sufficiente di parabordi (almeno 2 per parte per le imbarcazioni fino a 6 metri di lunghezza e almeno 3 per parte per le imbarcazioni superiori ai 6 metri di lunghezza per non danneggiare quelli vicini, ed essere in possesso di adeguate cime di ormeggio e molle di attracco o simili, secondo le indicazioni degli addetti incaricati dalla Gestione.

Art. 9

Decadenza dell'assegnazione dell'ormeggio

Viene dichiarata decaduta l'assegnazione del posto barca nei seguenti casi:

- a) l'utente assegnatario non abbia provveduto al pagamento della tariffa prevista;
- b) Il natante o l'imbarcazione ormeggiata risulti danneggiata, non efficiente o non si attenga alle norme di decoro.

La decadenza sarà comunicata all'interessato dalla Gestione, con formale comunicazione, senza altri adempimenti. La decadenza è irrevocabile ed opera con effetti immediati decorso il termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La revoca del provvedimento di decadenza è ammessa solo in caso di comprovate motivazioni che verranno valutate dall'Amministrazione.

Art. 10

Volturazione dell'assegnazione dell'ormeggio

E' vietata all'utente la cessione a qualsiasi titolo della concessione di ormeggio, salvo che la stessa non sia specificatamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Costituisce atto di cessione dell'ormeggio, come tale vietato, anche l'atto con il quale l'assegnatario concede a terzi l'uso temporaneo dello stesso, sia a titolo gratuito che oneroso.

Ai fini del controllo di quanto previsto nel presente articolo, la Gestione può procedere ad accertamenti di ufficio e disporre l'immediata revoca dell'assegnazione, in caso di accertata violazione.

Art. 11

Varo e alaggio

a) Con l'utilizzo della gru

L'utilizzo della gru per le operazioni di varo e alaggio è disponibile tutti i giorni ad eccezione della domenica e dei giorni festivi dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 previa prenotazione come da modulo allegato da inviare alla ditta incaricata dall'Amministrazione Comunale per la movimentazione della gru con operatore dedicato.

La tariffa per l'utilizzo della gru è di € 50,00 come da deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 16/05/2007.

Per gli assegnatari posto barca come da specifica delibera comunale, si stabilisce la gratuità di un solo varo ed un solo alaggio annuale.

La gru potrà essere utilizzata anche per il carico e lo scarico di materiali su chiatta previo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale e con oneri a carico del richiedente da valutarsi in relazione all'impegno richiesto dell'operatore dedicato.

b) Con l'utilizzo di trasportatori privati

L'accesso al Porto a trasportatori privati per le operazioni di varo e alaggio potrà essere effettuato tutti i giorni ad eccezione della domenica e dei giorni festivi dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 previa prenotazione come da modulo allegato da inviare alla gestione, corredato di copia dei necessari documenti di legge per mezzo ed operatore, nonché di assicurazione RCT adeguata e attestazione di avvenuto pagamento della tariffa unica di €20,00.

Art. 12

Sostituzione del natante o dell'imbarcazione

La sostituzione è ammessa solo a titolo definitivo e non temporaneo nell'ambito della fascia di appartenenza e previa comunicazione alla Gestione, salvo comprovate motivazioni da valutarsi a cura dell'Amministrazione.

Qualora la sostituzione avvenga con natante o imbarcazione di diverse dimensioni, ricadente in una fascia dimensionale diversa da quella assegnata, la stessa deve essere autorizzata dalla Gestione, con atto formale e previa verifica delle possibilità tecniche e funzionali, accertate dal personale incaricato dalla Gestione, nonché della relativa disponibilità di posti nella nuova fascia richiesta, previa applicazione della tariffa relativa alla nuova fascia di appartenenza.

Art. 13

Disciplina tariffe

La disciplina generale delle tariffe dovute per la concessione, sia fissa che temporanea, degli ormeggi, per i servizi di varo e alaggio, per la sosta notturna e giornaliera è determinata dalla Giunta Comunale, la quale stabilisce anche i termini per il pagamento delle tariffe per le concessioni fisse.

Art. 14

Furti a bordo

L'Amministrazione non si assume alcuna obbligazione nei confronti dei proprietari delle imbarcazioni per danneggiamento o eventuali furti atteso che le imbarcazioni e gli oggetti in esse contenuti non sono affidati in custodia. Pertanto tutti coloro che utilizzano il Porto Turistico devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili.

Art. 15

Risarcimento danni tra privati o da eventi e calamità naturali

L'Amministrazione Comunale non risponde di qualsiasi perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi; questi, direttamente o attraverso la propria assicurazione, saranno tenuti al risarcimento dei danni ad altri utenti o alle strutture dell'approdo. Il Gestore deve essere immediatamente messo al corrente degli eventi accaduti.

L'Amministrazione Comunale non risponde in nessun caso di qualsiasi perdita o danno dovuto ad eventi o calamità naturali salvo che non siano in relazione a cedimento delle infrastrutture portuali.

Art. 16

Obblighi e divieti

- a) Lo svolgimento di qualsiasi attività nell'ambito del porto che comporti l'impiego di sommozzatori è di pertinenza del personale in servizio nel porto e deve essere autorizzato dalla Gestione. Ciò vale sia per eventuali lavori che per interventi occasionali come recupero di oggetti sul fondo, cime nell'elica, ecc.
- b) All'interno del porto e a meno a di duecento metri all'esterno dell'imboccatura è fatto divieto a tutte le unità di navigare con la sola propulsione velica. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica, si dovrà dare comunicazione alla Gestione.
- c) L'imbarcazione deve essere tenuta in stato di decoro e di buona conservazione;
- d) Sono vietati i lavori in quota ad altezze superiori ai 2 metri. Per eventuali interventi di manutenzione da effettuare in testa d'albero gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Gestione che provvederà a comunicare modi, termini e documentazione da presentare per effettuare i lavori.
- e) E' vietato l'accesso ai pontili, qualunque ne sia il motivo, a qualsiasi tipo di veicolo motorizzato ad eccezione dei mezzi impiegati dalla Gestione e a quelli delle forze di Polizia.
- f) Lungo i pontili galleggianti è vietato anche l'utilizzo delle biciclette.
- g) E' fatto divieto di lasciare sui pontili e in banchina:
 - passerelle delle imbarcazioni e cime di ormeggio (salvo posizionamento ordinato che non intralci il passaggio);
 - cavi elettrici e maniche per l'acqua
 - calzature, ciabatte, teli di copertura e oggetti vari;

La Gestione provvederà al recupero di quanto lasciato incustodito.

- h) E' vietato fissare boe o qualsiasi altro oggetto galleggiante alle cime dei corpi morti.
- i) E' vietato lavare le imbarcazioni con prodotti non ecologici;
- j) E' vietato accendere, a meno che l'imbarcazione stia per lasciare l'ormeggio, e comunque per non più di venti minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 09,00 del mattino e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 12,30 alle ore 15,30 durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e nei giorni festivi e prefestivi. L'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone nel periodo sopra indicato è subordinata al preventivo nulla osta della Gestione.
- k) Lo stazionamento presso il porto è consentito ai natanti a vela della lunghezza massima di 10 metri e ai natanti a motore della lunghezza massima di 7,50 metri con una tolleranza del 10% e comunque nel rispetto del Regolamento Provinciale di Navigazione vigente. Deroghe a tali limiti saranno consentite solo se autorizzate dal competente ufficio Provinciale.

Art. 17

Divieto di scarico rifiuti in acqua e sulle infrastrutture portuali

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi non ecocompatibili, di detriti o altro nell'ambito del porto, sia in acqua che sulle banchine e sui pontili galleggianti. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il porto è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi. I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e con l'ausilio del personale dedicato ed in accordo con le norme in materia. Per le esigenze personali deve essere usato l'apposito locale igienico esistente a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo. I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico in acqua di rifiuti liquidi e solidi, saranno sanzionati dalla Gestione con una somma di 300 Euro e denunciati per scarico non autorizzato alla competente autorità.

Art. 18

Tariffe giornaliere

E' possibile sostare presso il Porto turistico temporaneamente in base alla disponibilità di posti per l'ormeggio previa prenotazione con la ditta deputata alla sorveglianza del Porto.

La tariffa sarà calcolata per ogni notte di permanenza e dovrà essere corrisposta anticipatamente per l'intero importo. In caso di partenza anticipata nulla sarà rimborsato dal Gestore.

La sosta e le utenze per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio sono gratuite dalle ore 12 alle 16, e per non più di 3 ormeggi nell'arco di ciascun mese.

TARIFFE TRANSITI

Categoria	Dimensioni	Luglio e agosto	Giugno e settembre	maggio	altro
I	< 6 m x 3	30	20	15	10
II	oltre	35	25	20	15

Art. 19

Parcheggio auto

L'accesso al parcheggio riservato solo agli assegnatari dei posti barca, nel numero di un autoveicolo

per barca su cui dovrà essere esposto lo specifico tagliando consegnato dal Gestore, è regolato da una sbarra con chiave dedicata che può essere acquistata al prezzo di € 10,00 presso la Reception del Porto. La disponibilità del posto auto non è comunque garantita.

All'interno del parcheggio riservato è consentito l'accesso ai soli autoveicoli con esclusione ad esempio di biciclette, moto e carrelli.

Per il carico e lo scarico verranno riservati due posti auto a tempo limitato (max 30 minuti).

Art. 20

Utilizzo delle colonnine per erogazione acqua e corrente

Gli utenti possono utilizzare l'acqua mediante apposite manichette con pistola salva acqua che dovranno essere rimosse al termine dell'utilizzo. L'utilizzo dell'impianto elettrico è consentito per la gestione dell'impianto di bordo; cavi e prese devono essere conformi alla normativa CE. L'utilizzo avviene, sotto la sorveglianza della ditta incaricata dall'Amministrazione, sotto la esclusiva responsabilità dell'utente che risponderà personalmente di eventuali danni diretti e indiretti a cose o persone. L'utilizzo dell'impianto elettrico in assenza di persone a bordo non è consentito. Non è consentito lasciare cavi elettrici o manichette per l'acqua incustodite.

Art. 21

Conoscenza del Disciplinare

I concessionari degli ormeggi o di ogni altra attrezzatura del Porto Turistico tacitamente dichiarano di conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le norme del presente Disciplinare che, di norma, sarà consegnato in copia al momento dell'assegnazione dell'ormeggio e comunque esposto in modo ben visibile nell'area del Porto.

Art. 22

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni indicate in codesto Disciplinare comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1164 del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

E' facoltà dell'Autorità comunale, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale o del responsabile della Gestione, procedere alla revoca dell'assegnazione in caso di reiterate violazioni o comportamenti non consoni al presente Disciplinare.

Art. 23

Rimozione forzata delle imbarcazioni

Nel caso in cui il Gestore riscontri un ormeggio abusivo o se il concessionario dell'ormeggio non provvede nel termine assegnatogli o prestabilito allo spostamento dell'imbarcazione fuori dello specchio acqueo, l'Amministrazione Comunale provvederà, senza altro avviso, a rimuoverla coattivamente.

L'esecuzione della rimozione, che dovrà essere disposta con formale provvedimento del responsabile della Gestione, sarà affidata al Comando di Polizia Municipale.

L'imbarcazione sarà trasportata e custodita presso il Cantiere nautico individuato dall'Amministrazione e restituita all'avente diritto previo pagamento delle spese sostenute.

A dette spese si applica il comma 3° dell'art. 2756 del Codice Civile.



COMUNE DI CAPODIMONTE

RICHIESTA DI

- UTILIZZO GRU (Tariffa fissa € 50,00)**
- ALAGGIO E VARO CON MEZZO PRIVATO (Tariffa fissa € 20,00)**

Il sottoscritto _____ Nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____

codice fiscale _____ n° tel. _____

proprietario dell'unità _____

Chiede di poter utilizzare il servizio sopraindicato per il giorno _____ alle ore _____

Capodimonte, _____

Firma

Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a Comune di Capodimonte

Iban: **IT49E0306972952100000300003**.

Inserire nella causale "servizio gru del giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____".

(Copia della richiesta e del bonifico vanno presentate presso la Reception del Porto Turistico)